

L'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI ED IL TUA s.m.i.

L'accordo Quadro ANCI-CONAI è l'elemento cardine della raccolta differenziata in Italia.

CONAI e i sei consorzi di filiera dei materiali di imballaggio (**acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro**), stabiliscono, in accordo con ANCI, le modalità del ritiro e i corrispettivi destinati ai Comuni che sottoscrivono le convenzioni, garantendone l'avvio a riciclo.

L'Accordo Quadro ANCI-CONAI è previsto dall'art. 224, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale), che stabilisce:

“5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

- a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;*
- b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;*
- c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.”*

Con particolare riferimento all'**Accordo quadro ANCI-CONAI**, il Testo unico ambientale, all'articolo 224, c. 6, attribuisce all'ONR un ruolo particolare, quale naturale declinazione dei compiti definiti dall'art. 206-bis (sopra elencati):

“6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.”